

AGEVOLAZIONI

Partecipazione in Srl “poco ostantiva” per l’accesso al regime forfettario

di Fabio Garrini

Se, con riferimento al requisito del **controllo**, l’Agenzia si è dimostrata **molto rigorosa**, di fatto assumendo un principio decisamente ampio, al contrario, sotto il profilo della **riconducibilità** dell’attività, l’interpretazione appare molto **favorevole**; nella [circolare AdE 9/E/2019](#) l’Amministrazione finanziaria limita i problemi di **incompatibilità** ai casi in cui il socio **fattura alla società partecipata**.

Partecipazioni in Srl

La principale modifica sul tema delle cause di esclusione riguarda il possesso di partecipazioni **in società a responsabilità limitata non trasparenti**.

Dal **2019** il loro possesso diviene ostantivo al **congiunto** ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

- prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il **controllo**,
- inoltre è necessario che le società controllate esercitino **“attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili”** a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il **regime forfettario**.

Pertanto, non vi sarà **incompatibilità** se:

- la **partecipazione**, anche di controllo, riguarda una società che svolge **attività non riconducibile**, ovvero
- la **partecipazione è minoritaria**, anche se l’attività è affine.

Sul tema della **riconducibilità dell’attività** posta in essere dalla società rispetto a quella esercitata dal contribuente che ha aderito al **regime forfettario** constano interessanti spunti nella [circolare AdE 9/E/2019](#).

Questo è il passaggio di interesse, che vale la pena esaminare attentamente:

“la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base

imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Di conseguenza, non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le **attività autonomamente esercitate** dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in **assenza di acquisti** di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi **non fossero fiscalmente deducibili**.

Non saranno, inoltre, ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una **sezione ATECO differente** da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario”

In definitiva, l’Agenzia pone l’attenzione sul fatto che il contribuente forfetario abbia **emesso fattura** nei confronti della società partecipata, posto comunque che le due attività devono considerarsi affini; si tratta quindi di due aspetti che devono essere **valutati congiuntamente**.

Di conseguenza **non vi sarà riconducibilità** se:

- il forfetario **non fattura alla società partecipata**. Parrebbe quindi del tutto sdoganata la posizione, ad esempio, dell’**elettricista che partecipa ad una società che svolge attività di installazione di impianti elettrici**; benché l’attività sia la medesima, **in questo caso non si presenterebbe alcun elemento ostativo**. Se la *ratio* della previsione, come più volte ricordato dall’Agenzia, è quella di “*evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo*”, una qualche perplessità per il fatto che questa situazione sia sdoganata tutto sommato si pone: il socio potrebbe infatti **assumere partita Iva** applicando il regime forfetario al solo fine di **dirottare una quota del fatturato della società**;
- il forfetario **fattura alla società partecipata**, ma i costi per i beni o servizi resi si devono considerare interamente **indeducibili**. Quindi, pare logico concludere, nel caso dell’elettricista appena proposto, che, qualora egli dovesse **emettere una fattura nei confronti della società partecipata**, comunque non si innescherebbe la **causa di esclusione** quando tali costi dovessero essere **ripresi a tassazione in capo alla società** tramite una **variazione in aumento**. Tale soluzione pare ragionevole per evitare che una sola fattura di importo limitato possa comportare la **fuoriuscita dal regime**;
- il **forfetario fattura** alla società partecipata ma **l’attività è diversa** sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività. La circolare porta l’esempio della persona fisica che **applica il regime forfetario e svolge effettivamente** un’attività ricadente nella **sezione M** (attività professionali, scientifiche e tecniche), la quale effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una **società a responsabilità limitata** dalla stessa **controllata** che svolge effettivamente un’attività ricadente nella **sezione J** (servizi di informazione e comunicazione).

Si deve evidenziare come la riconducibilità di fatto deve comunque riferirsi alla **sezione dell'Ateco** (non al singolo codice attività); si tratta quindi di un parametro che comunque lascia aperti molti spazi.

Il caso proposto quale esempio pare proprio calzante con quello del commercialista che fattura alla società di elaborazione dati che controlla: la società ha infatti codice Ateco 63.11.11 “attività di elaborazione dati contabili”, ricadente nella sezione J, mentre il commercialista ha codice Ateco 69.20.11 “servizi forniti da dottori commercialisti”, ricadente nella sezione M.

Infine, sul tema, l’Agenzia precisa che *“qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano effettuate dal contribuente in regime forfetario a una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo.”*

Questo significa che **se anche nel 2019 il contribuente forfetario dovesse fatturare alla società partecipata “affine”, comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020.**

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)